CAMERA DEI DEPUTATI N. 2846

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NERI, GASPARRI, BONO

Norme di coordinamento tra il codice di procedura penale e la legislazione penale militare di pace. Introduzione di sanzioni sostitutive della pena breve della reclusione militare

Presentata il 6 dicembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge non vuole affrontare il più ampio tema della complessiva riforma della legislazione penale militare di pace e di guerra e dell'ordinamento giudiziario militare. Su questi argomenti sono stati predisposti dal Ministero della difesa ampi ed approfonditi studi che formeranno probabilmente oggetto di un disegno di legge che si porrà come contributo del Governo per il dibattito in Parlamento.

Con questa proposta di legge si vogliono dettare quelle norme di coordinamento che non furono predisposte con l'entrata in vigore del codice di procedura penale (24 ottobre 1989) e che servono a permettere solo l'ordinario funzionamento, in tempo di pace, della giurisdizione militare.

Occorre, inoltre, definire in maniera più conforme all'evoluzione delle esigenze di tutela delle istituzioni militari la nozione di reato militare, tenendo presenti sia l'articolo 103, ultimo comma, della Costituzione, che la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia. Così come è opportuno adeguare la nozione di appartenente alle Forze armate alla definizione data dalla stessa Corte.

Mentre in alcuni casi le norme di adeguamento proposte coprono lacune legislative (creazione nell'ordinamento giudiziario militare delle figure del giudice per le indagini preliminari e del giudice per l'udienza preliminare) in altri casi sono dettate dalla necessità di evitare ingiustificate disparità di trattamento tra sottopo-

sto al processo penale militare e sottoposto al processo penale comune (in quest'ottica rientrano le norme che adeguano la normativa prevista dal codice di procedura penale sulle condizioni di applicabilità delle misure coercitive ed interdittive e sull'arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza di reato al processo penale militare).

L'espressa previsione (articolo 1) dell'applicabilità del codice di procedura penale al processo penale militare tronca ogni discussione su questa delicatissima materia: se, infatti, dovesse essere ritenuto inapplicabile il codice di procedura penale al processo penale militare si avrebbero effetti imprevedibili quali o la possibile reviviscenza del codice Rocco solo per il rito penale militare o la totale carenza di una qualsiasi normativa, anche a seguito di un probabile intervento della Corte costituzionale, il che renderebbe, se possibile, ancora più urgente, l'approvazione della normativa che viene proposta con la presente proposta di legge.

Gli articoli da 8 a 13 introducono nel sistema penale militare speciali sanzioni sostitutive adeguate, secondo quanto richiesto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 284 del 15-29 giugno 1995, « sia alle peculiari finalità rieducative della pena militare, sia al particolare *status* del condannato ».

Si è così prevista la semidetenzione di cui all'articolo 55 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con obbligo di trascorrere le ore notturne in uno stabilimento militare di pena e quelle diurne presso un reparto militare, onde non sottrarre il condannato alla legge e alla disciplina militare e al suo addestramento militare, con ciò favorendo la sua rieducazione militare con possibilità per il militare condannato di fruire di libera uscita giornaliera e della sospensione della sanzione sostitutiva secondo quanto disposto dall'articolo 69 della citata legge n. 689 del 1981.

Le medesime finalità di rieducazione militare hanno imposto di sostituire la sanzione della libertà controllata con quella della prestazione di un particolare servizio militare. Dovendosi considerare (ai sensi dell'articolo 57 della legge n. 689 del 1981) tale sanzione come reclusione militare, e in applicazione di quanto disposto dall'articolo 83, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, tale periodo di servizio militare non può essere computato ai fini dell'adempimento degli obblighi di leva o, per i militari in servizio permanente, ai fini dell'anzianità per l'avanzamento.

Dovendo adeguare dette sanzioni allo *status* di militare del condannato, non poteva essere esclusa la disponibilità di armi e munizioni in quanto fisiologica con la prestazione del servizio; il divieto permane nelle ore di detenzione, nell'ipotesi di semidetenzione e in quelle di libertà dal servizio per entrambe le sanzioni.

Per ciò che attiene al ritiro della patente, la norma è prevista anche per i militari relativamente alla patente civile, con esclusione del divieto relativamente alla patente militare.

Non si è prevista anche l'ulteriore sanzione sostitutiva pecuniaria per diverse considerazioni: da una parte, le pene pecuniarie sono di per se stesse estranee al sistema penale militare (articolo 22 del codice penale militare di pace); d'altra parte, una eventuale previsione non realizzerebbe la rieducazione militare, così come impone il dettato della Corte costituzionale, stante l'imprescindibilità del recupero al consorzio militare del condannato militare; infine, potrebbero crearsi situazioni di ingiusta sperequazione tra giovani abbienti e, pertanto, in grado di pagare, e militari che essendo a ciò impossibilitati si vedrebbero automaticamente convertita in reclusione militare la pena pecuniaria.

Le poche norme contenute nella presente proposta di legge costituiscono quel minimo indispensabile richiesto dalla Corte costituzionale. A parte il forte ed ineludibile richiamo contenuto nella citata sentenza n. 284 del 1995 (l'intervento del legislatore in tema di speciali sanzioni sostitutive è stato definito: « intervento ormai indifferibile anche in vista di non determinare, in conseguenza del vuoto normativo, una nuova disparità di trattamento »)

non può essere sottaciuto che già nella sentenza n. 279 del 1987 la Corte, riferendosi ai numerosi vuoti legislativi relativi al sistema penale militare, ebbe ad affermare che « fra le non poche carenze addebitabili al settore quella della mancata regolamentazione delle sanzioni sostitutive per le pene militari brevi non è né la meno grave, né la meno bisognosa di urgente soluzione ».

Inoltre, il sistema delle sanzioni sostitutive introdotto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, modificata dal decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, riguardante le pene detentive brevi, ritenuto inapplicabile ai reati militari, secondo un indirizzo interpretativo della costante giurisprudenza di legittimità, con sentenza 15 giugno 1995, è stato dichiarato dalla Corte costituzionale costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede la possibilità di introdurre la materia regolata nell'ordinamento penale militare.

Più in particolare il « giudice delle leggi », con la citata pronuncia ha disposto la caducazione dell'articolo 53 della legge n. 689 del 1981, limitatamente al punto sopra menzionato per contrasto con il canone di uguaglianza, sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento fra imputati militari ed imputati comuni, secondo i princìpi di cui alla « motivazione » richiamata espressamente nell'atipico dispositivo.

Come è dato leggere nella sentenza, la Corte costituzionale a tale conclusione è pervenuta dopo aver, fin dal 1987, invano richiamato « l'attenzione del legislatore sull'ormai indifferibile esigenza di dare alla materia in esame una più adeguata normativa » al fine di evitare l'ulteriore potrarsi dell'iniqua disarmonia in spregio alla Costituzione, senza la necessità di interventi additivi o manipolativi.

In questo quadro la Corte costituzionale ha sottolineato a chiare note l'esigenza di un'urgente iniziativa del legislatore, diretta, da un lato, a definire le modalità delle sanzioni sostitutive applicabili ai reati militari, dall'altro a comporre « le antinomie emergenti tra il sistema dettato dalla legge di modifiche al sistema penale e le particolari categorie di soggetti nei confronti dei quali le ulteriori norme della legge n. 689 del 1981 devono essere applicate ».

E poiché è necessaria un'opera di adattamento in grado di modellare prontamente il regime sanzionatorio sostitutivo alle peculiari finalità rieducative delle pene militari ed al particolare *status* del condannato, la regolamentazione dell'intera materia appare indifferibile ed urgente in vista di evitare un « vuoto normativo, una nuova disparità di trattamento, questa volta a favore dei militari », con riferimento, ad esempio, alla disciplina delle esclusioni oggettive contenute nell'articolo 60 della legge n. 689 del 1981, concernenti tutti i reati comuni, e non anche i reati militari, ed elidere ogni incompatibilità tra taluni aspetti peculiari delle sanzioni sostitutive e la condizione militare, quali ad esempio il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi, connesso alla semidetenzione ed alla libertà controllata, inconciliabile con il servizio militare.

La declaratoria di incostituzionalità in esame impone, dunque, una soluzione legislativa, che prevenga in tempi rapidi situazioni di incertezza sommamente inique e pregiudiziali alla corretta applicazione della legge penale militare.

La presente proposta di legge consentirebbe la pronta soluzione di numerose altre questioni ed il superamento di non poche incertezze ermeneutiche. Basti pensare all'esigenza di una puntualizzazione legislativa della nozione di legge penale militare e di reato militare (articolo 6), alla introduzione nel sistema processuale penale militare di una autonoma disciplina degli istituti dell'arresto in flagranza (articoli 2 e 3) e del fermo di indiziato di reato militare (articolo 4) alla regolamentazione delle misure cautelari personali coercitive ed interdittive adattata ai reati militari ed allo specifico *status* degli appartenenti alle Forze armate.

Se alle precedenti considerazioni se ne aggiungono altre – di maggior spessore – riguardanti la stessa giurisdizione degli or-

gani di giustizia speciale e le attività funzionali che la caratterizzano, (articolo 7), ancor più urgente appare l'esigenza di pervenire ad una pronta soluzione legislativa, con riguardo anche alle sezioni di polizia giudiziaria militare (articolo 5).

Ed invero se si pensa che a circa sette anni dall'entrata in vigore del nuovo codice di rito, il legislatore non ha provveduto al varo di provvedimenti di coordinamento fra questo ed il codice penale militare di pace, non si può non essere indotti a considerare l'enorme difficoltà in cui si trovano ad operare gli organi della giustizia militare in dipendenza della detta carenza legislativa, suscettibile di paralizzare il processo avanti al giudice speciale.

Le osservazioni che precedono costituiscono un serio fondamento logico-giuridico di legittimazione costituzionale all'inclusione delle materie in un'auspicabile provvedimento legislativo, necessario per vitalizzare la giurisdizione militare e la sua irrinunciabile funzione di tutela di tutti gli specifici obblighi di disciplina e di servizio, costituenti il nucleo essenziale del dovere generale di difesa della Patria imposto dall'articolo 52 della Costituzione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 313 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 313. – *(Condizioni di applicabilità delle misure coercitive ed interdittive)*. — Le misure coercitive ed interdittive previste, rispettivamente, nel capo II e nel capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura penale possono essere applicate anche quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione o della reclusione militare superiore nel massimo a tre anni ».

ART. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 308 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« Le persone indicate nell'articolo 301 devono procedere o far procedere all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un reato militare, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione o della reclusione militare non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni, ferma l'osservanza dei modi prescritti dai regolamenti per l'accesso in luoghi militari ».

2. Dopo il primo comma dell'articolo 308 del codice penale militare di pace è inserito il seguente:

« Anche fuori dei casi previsti dal primo comma, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria militare procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti, consumati o tentati:

1) contro la fedeltà e la difesa militare previsti dal titolo I del libro secondo per i quali è stabilita la pena della reclusione o

della reclusione militare non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

2) furto militare, quando ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 231, primo comma, numeri 1, prima ipotesi, e 3, seconda ipotesi;

3) rivolta prevista dall'articolo 174;

4) distruzione o sabotaggio di opere militari previsto dall'articolo 167, commi primo e secondo ».

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 308 del codice penale militare di pace è inserito il seguente:

« ART. 308-*bis*. – *(Arresto facoltativo in flagranza)*. — Le persone indicate nell'articolo 301 hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un reato militare, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione o della reclusione militare superiore nel massimo a tre anni.

Quando ricorre la necessità di interrompere l'attività criminosa, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria militare hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti previsti dagli articoli 218, 186, primo comma 189, primo comma, 195, primo comma, 196, primo comma, 223, 230, 234, 235, 173, 175, 148, 149, primo comma, numeri 1) 2) e 3), 151, commi primo e secondo, 153, 178, 179, 140 e 141 ».

ART. 4.

1. L'articolo 309 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 309 – *(Fermo di indiziato di reato)*. — Anche fuori dai casi flagranza, quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il procuratore militare dispone il fermo del militare gravemente indiziato di un reato militare per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione ov-

vero della reclusione militare non inferiore nel minimo a due anni.

Nel caso previsto dal primo comma e prima che il procuratore militare abbia assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria militare procedono al fermo di propria iniziativa.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria militare procedono, inoltre, al fermo di propria iniziativa qualora sia successivamente individuato l'indiziato ovvero sopravvengano speciale elementi che rendano fondato il pericolo che il militare indicato stia per darsi alla fuga e non sia possibile attendere, per la situazione di urgenza, il provvedimento del procuratore militare competente per territorio.

Il fermo non è consentito qualora, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 386 e 391 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

Non è consentito il fermo da parte di privati per reati devoluti alla cognizione dei tribunali militari ».

ART. 5.

1. Dopo l'articolo 301 del codice penale militare di pace, è inserito il seguente:

« ART. 301-*bis*. – *(Sezioni di polizia giudiziaria militare)*. — Presso ogni procura militare della Repubblica è istituita una sezione di polizia giudiziaria militare composta esclusivamente da ufficiali, sottufficiali ed appuntati, che hanno superato il corso di ufficiale di polizia giudiziaria, dell'Arma dei carabinieri.

Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 5, commi 2 e 3, e da 6 a 16 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, intendendosi sostituito al procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello il procuratore generale

militare della Repubblica presso la corte militare di appello e al procuratore della Repubblica il procuratore militare della Repubblica.

Il decreto di cui all'articolo 6, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, è emanato dal Ministro della difesa, sentito il procuratore generale militare della Repubblica presso la corte militare di appello.

Il procedimento disciplinare a carico degli ufficiali di polizia giudiziaria militare è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica. In via transitoria si applica il disposto di cui all'articolo 305. ».

2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma dell'articolo 301-*bis* del codice penale militare di pace, introdotto dal comma 1 del presente articolo, deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

1. Il primo comma dell'articolo 37 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« È reato militare qualunque violazione della legge penale commessa da militare in servizio o considerato tale, che abbia come soggetto passivo un militare, purché a causa del servizio militare, o l'amministrazione militare, nonché i delitti previsti al capo I, titolo III, libro secondo del codice penale, ad esclusione dei delitti di cui agli articoli 382, 383 e 384 ».

ART. 7.

1. La rubrica della sezione IV, capo I, parte I, dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, è sostituita dalla seguente: « *(Giudice per le indagini preliminari)* ».

2. L'articolo 25 dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 25. – *(Giudici per le indagini preliminari e per l'udienza preliminare). — 1.* In ogni tribunale militare uno o più magistrati sono incaricati, come giudici monocratici, dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari. L'organizzazione del lavoro dei predetti giudici è attribuita al più anziano.

2. Nel processo penale militare il giudice per le indagini preliminari ricopre la funzione di giudice dell'udienza preliminare. ».

ART. 8.

1. Il giudice militare, nel pronunciare sentenza di condanna, quando ritiene di dover determinare la durata della pena militare entro il limite di un anno, può sosituire tale pena con la semidetenzione militare di cui all'articolo 9; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi, può sostituirla anche con la prestazione di un particolare servizio militare, ai sensi dell'articolo 10.

2. Nei casi di sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 53, commi secondo, terzo e quarto; 57, commi primo e terzo; 58, 59, da 61 a 70, 72, 73 e 74, della legge 24 novembre 1981, n. 689, intendendosi sostituiti al giudice il giudice militare, alla semidetenzione la semidetenzione militare, alla libertà controllata la prestazione di un particolare servizio militare, alla reclusione la reclusione militare, al magistrato di sorveglianza il magistrato militare di sorveglianza, all'affidamento in prova al servizio sociale l'affidamento in prova del condannato militare, e al direttore dell'istituto penitenziario il comandante dello stabilimento militare di pena.

3. La prestazione di servizio militare nelle ipotesi di sostituzione della pena breve della reclusione militare di cui al comma 1 non è computata ai fini dell'as-

solvimento degli obblighi militari di leva, né, per i militari in servizio permanente, ai fini dell'anzianità per l'avanzamento.

ART. 9.

1. La semidetenzione militare comporta, in ogni caso, l'obbligo di trascorrere le ore notturne presso uno stabilimento militare di pena, e di prestare servizio, nel rimanente periodo di tempo, presso un reparto militare sito in località viciniore.

2. Il reparto ove il militare deve prestare servizio ai sensi del comma 1 è determinato dal Ministro della difesa.

3. La specifica durata delle ore da trascorrere presso lo stabilimento militare di pena, l'indicazione di tale stabilimento e la durata della libera uscita giornaliera sono determinate con apposita ordinanza del magistrato militare di sorveglianza.

4. La semidetenzione militare comporta, altresì:

a) il divieto di detenere, a qualsiasi titolo, armi, munizioni od esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia, con eccezione della possibile disponibilità di armi e munizioni durante il servizio;

b) la sospensione della patente di guida rilasciata dalle competenti prefetture;

c) il ritiro del passaporto, nonché la sospensione della validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente;

d) l'obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia, e nel termine da essi fissato, l'ordinanza emessa dal magistrato militare di sorveglianza, che determina le modalità di esecuzione della pena e l'eventuale provvedimento di modifica.

ART. 10.

1. La prestazione di un particolare servizio militare comporta, in ogni caso:

a) la prestazione del servizio presso reparti determinati dal Ministro della difesa;

b) il divieto di allontanarsi dal comune ove si trova il reparto di assegnazione, salva autorizzazione concessa, di volta in volta, dal magistrato militare di sorveglianza, ed esclusivamente per motivi di studio, di famiglia o di salute;

c) il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni, od esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia, con eccezione della possibile disponibilità di armi e munizioni durante il servizio;

d) la sospensione della patente di guida rilasciata dalle competenti prefetture;

e) il ritiro del passaporto, nonché la sospensione della validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente;

f) l'obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia, e nel termine da essi fissato, l'ordinanza emessa dal magistrato militare di sorveglianza, che determina le modalità di esecuzione della pena e l'eventuale provvedimento di modifica.

ART. 11.

1. Le pene sostitutive di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge non si applicano, oltre che ai reati previsti dall'articolo 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai reati militari previsti dagli articoli 90, 149, primo comma, numeri 2) e 3), 174, 175, 178, 179, 182, 212 e 213 del codice penale militare di pace.

ART. 12.

1. L'ordinanza del magistrato militare di sorveglianza con cui sono stabilite le modalità della pena, e l'ordinanza con cui il magistrato militare di sorveglianza eventualmente modifica le predette modalità, sono comunicate al comandante del reparto cui il condannato è stato assegnato, e al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente.

2. Le autorità militari di cui al comma 1 svolgono il controllo sull'adempimento delle prescrizioni previsto dall'articolo 65 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 13.

1. Le norme sulla sostituzione della pena breve della reclusione militare di cui all'articolo 8 si applicano anche ai procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Corte di cassazione decide ai sensi dell'articolo 619 del codice di procedura penale.